

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/518 DELLA COMMISSIONE****del 26 marzo 2018**

**che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina**

*[notificata con il numero C(2018) 1725]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce elenchi di paesi terzi rientranti gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games e all'Endurance World Cup.
- (3) Le manifestazioni equestri della 18<sup>a</sup> edizione degli Asian Games si terranno a Giacarta (Indonesia), dal 18 agosto al 2 settembre 2018. Tali manifestazioni comprenderanno prove di salto ostacoli, dressage e concorsi completi con il patrocinio della Federazione internazionale sport equestri e attireranno anche binomi cavallo-cavaliere stabiliti nell'Unione.
- (4) Per autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il 10 agosto 2018 e il 10 settembre 2018 di cavalli registrati per competizioni dopo la loro esportazione temporanea ai fini della partecipazione agli Asian Games e istituire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE. A tal fine è altresì necessario includere l'Indonesia nell'opportuno gruppo sanitario dell'allegato I di detta decisione.
- (5) Dato che ha subito numerose modifiche, l'allegato I dovrebbe essere aggiornato e integralmente sostituito per motivi di chiarezza giuridica.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

<sup>(1)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

- (7) L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.
- (8) Per ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2018 degli Asian Games, le autorità competenti dell'Indonesia hanno chiesto che sia riconosciuta come zona indenne da malattie degli equini la parte del territorio di tale paese corrispondente a un ippodromo completamente recintato e all'area intorno ad esso, ubicati in un quartiere residenziale del centro della città di Giacarta e in cui dal maggio 2016 non sono più presenti equidi. La zona indenne da malattie degli equini è stata istituita in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) <sup>(2)</sup> e con l'assistenza di esperti.
- (9) Le autorità competenti dell'Indonesia hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata di malattie degli equini alla Commissione e agli Stati membri.
- (10) Secondo le informazioni fornite dall'Indonesia e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la peste equina, l'encefalomielite equina venezuelana e la stomatite vescicolosa non sono mai state registrate in tale paese.
- (11) Anche se non sono disponibili dati per quanto riguarda i casi di durina e morva negli anni precedenti, l'Indonesia ha svolto un'indagine sierologica completa sulla popolazione equina nelle zone di sorveglianza e di protezione attorno alla zona centrale della zona indenne da malattie degli equini nell'area metropolitana di Giacarta, sempre con esito negativo per quanto riguarda la peste equina e la durina. In uno dei 600 cavalli oggetto dell'indagine è stata però sierologicamente diagnosticata la morva.
- (12) Per un periodo di sei mesi, iniziato formalmente il 15 febbraio 2018, la zona centrale comprendente il sito destinato ad accogliere gli Asian Games, non ospiterà equidi e fino all'introduzione nella zona, secondo il protocollo di quarantena concordato, dei cavalli partecipanti alla manifestazione saranno attuate tutte le misure di controllo e di biosicurezza applicabili alla zona indenne da malattie degli equini.
- (13) Al fine di garantire la protezione sostenibile dello stato sanitario della popolazione equina all'interno della zona indenne da malattie degli equini, le autorità dell'Indonesia si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena all'interno di tale zona per controllare l'ingresso di equidi provenienti da aziende di altre parti dell'Indonesia e da alcuni paesi terzi non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali saranno sottoposti a test zoosanitari che soddisfano le condizioni di importazione nell'Unione applicabili ai paesi dello stesso gruppo sanitario.
- (14) Tenuto conto delle informazioni e delle garanzie soddisfacenti da essa fornite, l'Indonesia dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 agosto e il 10 settembre 2018. L'Indonesia dovrebbe nel contempo essere regionalizzata per alcune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne da malattie degli equini dell'Indonesia dovrebbe rientrare nel gruppo sanitario C dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio dell'Indonesia regionalizzata ai fini della partecipazione all'edizione 2018 degli Asian Games a Giacarta (Indonesia), a condizione che ciascun cavallo sia accompagnato un certificato sanitario debitamente compilato, corrispondente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE e inoltre a condizione che i cavalli e i certificati sanitari che li accompagnano siano presentati al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nell'Unione entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> <http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/>

*Articolo 2*

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 3*

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 30 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Gruppo sanitario A <sup>(1)</sup>**

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

**Gruppo sanitario B <sup>(1)</sup>**

Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(2)</sup> (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia <sup>(3)</sup> (RU), Ucraina (UA)

**Gruppo sanitario C <sup>(1)</sup>**

Canada (CA), Cina <sup>(3)</sup> (CN), Hong Kong (HK), Indonesia <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> (ID), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

**Gruppo sanitario D <sup>(1)</sup>**

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile <sup>(3)</sup> (BR), Cile (CL), Costa Rica <sup>(3)</sup> (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico <sup>(3)</sup> (MX), Perù <sup>(3)</sup> (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

**Gruppo sanitario E <sup>(1)</sup>**

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele <sup>(3)</sup> (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita <sup>(3)</sup> (SA), Tunisia (TN), Turchia <sup>(3)</sup> (TR)

<sup>(1)</sup> Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

<sup>(2)</sup> Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

<sup>(3)</sup> Parte del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE come indicato nelle colonne 3 e 4 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

<sup>(4)</sup> Per il periodo indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

<sup>(5)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»

## ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

- 1) nella tabella è inserita la seguente voce relativa all'Indonesia, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, tra la voce relativa a Hong Kong e quella relativa a Israele:

|     |           |      |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                            |
|-----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|
| «ID | Indonesia | ID-0 | Tutto il paese                                                                                |   | — | — | — | — | — | — | — | — | Valido dal 10 agosto al 10 settembre 2018» |
|     |           | ID-1 | La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 9) | C | — | X | — | — | — | — | — | — |                                            |

- 2) è aggiunto il seguente riquadro 9:

«Riquadro 9

|    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID | Indonesia | ID-1 | La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta, che comprende:<br>1) la zona centrale, comprendente il sito di Pulomas;<br>2) il tratto autostradale all'interno della zona di sorveglianza tra il sito e gli aeroporti internazionali di Giacarta (Soekarno-Hatta e Halim Perdana Kusuma)» |
|----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|